



**PIANO DI RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DEI SOGGETTI  
ISTITUZIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI  
MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI**

**- MAGGIO 2022 -**

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>CONTESTO LEGISLATIVO, ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE</b> .....	<b>5</b>
CONTESTO LEGISLATIVO .....	5
CONTESTO ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE.....	7
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO.....	8
<b>INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO</b> .....	<b>8</b>
INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI..	8
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SUPPORTO AI COMMISSARI DI GOVERNO.....	12
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DELLE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI .....	14
INTERVENTI DI SISTEMATIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E INTEROPERABILITÀ DEI DIVERSI SISTEMI INFORMATICI .....	16
<b>TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE</b> .....	<b>18</b>
<b>SISTEMI DI AGGIORNAMENTO, VERIFICA E CONTROLLO</b> .....	<b>19</b>

## INTRODUZIONE

L'Italia è il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con circa i 2/3 delle frane censite in Europa. Il 93,9% dei comuni italiani (7.423) è interessato dal rischio per frane, alluvioni e/o erosione costiera. Circa 1,3 milioni di italiani vivono in zone a rischio frane e 6,8 milioni di abitanti in territori sottoposti a rischio alluvioni [fonte: Rapporto 2021 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) sul "Dissesto Idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio"]].

La naturale propensione al dissesto, dovuta all'assetto geomorfologico del territorio nazionale, è accentuata da uno sviluppo delle aree urbanizzate disordinato e spesso speculativo, dalla scarsa manutenzione del territorio e da fenomeni meteorologici estremi, sempre più frequenti, riconducibili anche ai cambiamenti climatici in corso.

Il quadro di generale e grave esposizione ai rischi idrogeologici sopra descritto, confermato dall'entità e dalla drammaticità dei danni che si registrano a valle degli eventi calamitosi, comporta la necessità di collocare il tema del contrasto al dissesto idrogeologico tra quelli di massima priorità per il Paese.

In tale contesto, nel corso degli ultimi decenni, sono state adottate numerose iniziative, di carattere normativo, organizzativo e finanziario, che necessitano, tuttavia, di costante revisione e aggiornamento.

Particolare attenzione alla tematica in oggetto è stata riservata dalla Corte dei Conti che, nell'ambito della propria indagine riguardante *"Gli interventi delle amministrazioni dello Stato per la mitigazione del rischio idrogeologico"*, ha focalizzato talune criticità che caratterizzano il complessivo iter realizzativo dei suddetti interventi nonché la relativa *governance*, fornendo raccomandazioni finalizzate all'efficientamento del sistema nel suo complesso (cfr. deliberazione 18 ottobre 2021, n. 17/2021/G).

Le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti evidenziano, sostanzialmente, che nonostante le ingenti risorse pubbliche stanziare nel corso degli ultimi anni per contrastare il dissesto idrogeologico, permangono difficoltà per le Amministrazioni centrali e locali ad utilizzare i fondi stanziati e, quindi, nell'attuazione degli interventi.

L'iter attuativo degli interventi avrebbe dovuto essere agevolato dal fatto che, in tema di dissesto idrogeologico, a partire dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i Presidenti delle Regioni sono subentrati con funzioni di Commissari straordinari delegati nella titolarità delle relative contabilità speciali. Tuttavia, l'attribuzione della responsabilità dell'attuazione degli interventi ai Commissari di Governo/Presidenti delle Regioni non sembra aver consentito di raggiungere i risultati auspicati, anche a causa della carenza di strutture tecniche dedicate. In molti casi, infatti, le Strutture commissariali hanno delegato l'attuazione degli interventi ai Comuni beneficiari, le cui difficoltà di esecuzione di interventi complessi in tema di dissesto idrogeologico hanno ridotto l'efficacia delle misure per come erano state concepite.

Anche con riferimento al monitoraggio degli interventi si rilevano criticità, dovute, tra l'altro, alla proliferazione e alla frammentazione delle piattaforme e dei sistemi informativi, all'inserimento dei dati e alla misurazione dell'effettiva realizzazione degli interventi e dell'efficacia degli stessi, attraverso un idoneo sistema di indicatori di impatto delle misure previste. L'obiettivo della piena integrazione dei monitoraggi e di attuazione del principio di univocità dell'invio è ancora da conseguire.

Il tema della progettazione delle opere è dirimente. La scarsa capacità di spesa è anche conseguenza di progetti spesso non cantierabili, basati su ipotesi progettuali che poi vengono disattese, per cambiamenti di linea politica, per difficoltà autorizzative, per la necessità di adeguare i progetti iniziali approvati ai cambiamenti che nel frattempo, visti i tempi lunghi di avvio, hanno modificato il territorio.

La capacità progettuale delle Regioni, la carenza di profili tecnici unitamente alla scarsa pianificazione del territorio, restano criticità ancora non risolte.

L'analisi dei programmi e delle modalità di attuazione ha anche evidenziato la debolezza del ruolo svolto fin qui dalle Autorità di bacino distrettuali nella filiera decisionale relativa agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Esse rappresentano, infatti, in tale ambito, gli organismi tecnici dotati di visione d'insieme che, se opportunamente potenziati in termini di personale e responsabilizzati in termini decisionali, potrebbero essere maggiormente incisivi nella gestione, programmazione e manutenzione del territorio. Organismi in cui i progetti, gli interventi, le misure adottate vengano controllate e certificate lungo tutta la filiera, permettendo di avere una visione programmatica nazionale, una fluidità di manovra maggiore e un punto di riferimento territoriale con funzioni autorizzative e di controllo precise.

Su queste premesse è basata l'iniziativa di inserire tra gli Obiettivi PNRR, nell'ambito della Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", Componente 4 "Tutela del territorio e risorsa idrica", la "Riforma 2.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico", di cui il presente documento costituisce il quadro d'insieme.

La riforma mira al superamento delle carenze a livello di *governance* dei rischi idrogeologici, evidenziate dalla Corte dei Conti italiana. Inoltre, nel suo complesso, tende a semplificare e accelerare le procedure per l'attuazione dei progetti e a realizzare, in via prioritaria, interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio DNSH (*do no significant harm - non arrecare un danno significativo*).

Il presente Piano, la cui approvazione è parte essenziale del processo di realizzazione dell'Obiettivo PNRR, illustra, infine, le iniziative tendenti ad aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili dell'attuazione dei progetti in parola e a rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, nonché a razionalizzare i flussi di informazione.

## CONTESTO LEGISLATIVO, ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE

### CONTESTO LEGISLATIVO

Dopo il periodo compreso tra il 1999 e il 2008 durante il quale, sull'onda del disastroso evento del maggio 1998 nel bacino del fiume Sarno, i finanziamenti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono stati erogati direttamente alle Regioni, agli enti locali o ad altri enti tramite decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e, poi, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla fine del 2009 è stata avviata la riforma del sistema di *Governance* in tema di programmazione delle risorse a favore della esecuzione di interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e della modalità per la relativa attuazione.

Due sono i capisaldi del nuovo assetto normativo: l'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma previsto dall'art. 15 della legge n. 241/1990 e la nomina di Commissari straordinari delegati.

Il primo è stato introdotto dall'art. 2, comma 240, della legge di Bilancio per l'anno 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191, in S.O. n. 243 alla G.U. 30/12/2009, n. 302) che prevede che le risorse “... possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale”. Con la sottoscrizione degli Accordi di programma, avvenuta tra il 2010 ed il 2011, gli enti locali, per la prima volta, sono stati esclusi dalla possibilità di ottenere i finanziamenti per la difesa del suolo direttamente dal Ministero dell'ambiente.

Il secondo, definito subito dopo al primo, è stato previsto dall'art. 17 (“*Interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale*”) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 (in S.O. n. 39 alla G.U. 27/2/2010, n. 48). Ai Commissari straordinari delegati, nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. n. 14 alla G.U. 28/1/2009, n. 22), è affidata l'attuazione degli interventi finanziati. A tal fine, i Commissari, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga, di cui al predetto articolo 20 del decreto-legge n. 185/2008.

Con l'entrata in vigore dell'art. 10 (“*Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale ....*”) del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72 alla G.U. 20/8/2014, n. 192), i Presidenti della Regioni sono subentrati nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati, relativamente al territorio di rispettiva competenza, e nella titolarità delle relative contabilità speciali.

Nei riguardi dei compiti e dei poteri dei Commissari straordinari-Presidenti di Regione, i commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 10 del decreto-legge n. 91/2014 dispongono che:

- il Presidente della Regione:
  - per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle società a totale capitale pubblico o delle società dalle stesse controllate. Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione previsti dalla normativa sui lavori pubblici;
  - nell'esercizio delle funzioni, è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti;
  - si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;
  - emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Regione:
  - sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla metà.

Il sistema fin qui delineato - articolato in *accordo di programma – commissario straordinario – contabilità speciale* - intrapreso nel dicembre del 2009, è stato confermato, divenendo così pratica ordinaria, dall'art. 7 (trattato al Capo III “*Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico*”) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cd. “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n. 85 alla G.U. 11/11/2014, n. 262).

La legge prevede, infatti, che a partire dal 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite Accordo di programma sottoscritto

dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione interessata, eventualmente con il suo concorso economico. Gli interventi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, che dovrà assicurare che non meno del 20% delle risorse assegnate a ciascun Accordo di programma sia destinato a interventi integrati, ovvero in grado di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico (direttiva europea 2007/60/CE) e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità (direttiva europea 2000/60/CE).

L'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri già definiti dal decreto-legge n. 91/2014.

Per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico inclusi negli Accordi di programma stipulati con le Regioni, il Presidente della Regione, nell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 10 del decreto-legge n. 91/2014, può chiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal "Codice dei contratti pubblici", ivi comprese società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica.

Inoltre, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi inclusi negli accordi di programma, i Presidenti delle Regioni, emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, prescindendo da ogni altro adempimento.

Per completezza, si rappresenta che nel solco del sistema di *Governance* descritto, si inserisce anche un secondo gruppo di accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e le Regioni, che sono stati sottoscritti nel 2015 a seguito dell'approvazione del D.P.C.M. 15 settembre 2015 "*Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane con un alto livello di popolazione esposta al rischio*", che ha finanziato interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con risorse poste a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), cicli di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, integrate con fondi del Ministero dell'ambiente.

## CONTESTO ORGANIZZATIVO E PROCEDURALE

Gli Accordi di programma sottoscritti ai sensi dall'art. 2, comma 240, della legge n. 191/2009 e dell'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014, prevedono la costituzione di Comitati di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo, composti da un rappresentante del Ministero e uno della Regione, e altri soggetti (che differiscono a seconda che si tratti degli accordi di programma del 2010-2011 o di quelli del 2015). Al Comitato spetta, in via principale, il compito di governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo.

Per l'espletamento delle attività previste dalla normativa in materia di dissesto idrogeologico, il Presidente di Regione, in veste di Commissario straordinario, "*può delegare appositamente*

*attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica” (art. 10, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 91/2014,).* In diverse regioni è stato nominato il soggetto attuatore e/o sono state costituite strutture commissariali di supporto all’attività del Commissario.

Con il comma 11 del citato art. 10 del decreto-legge n. 91/2014 è stato stabilito che i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, vengono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

In attuazione di tale disposizione venne approvato il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante *“Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*. Il decreto ha delineato l’intera procedura per l’attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, dalla modalità di presentazione delle richieste di finanziamento degli interventi, al procedimento di valutazione delle medesime richieste - articolato in tre fasi -, fino alla formazione della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento. Sulla base di tale provvedimento, e salvo i casi in cui si è operato in deroga, nel tempo sono stati programmati gli interventi di difesa del suolo e assegnate le relative risorse.

## OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Sulla base del contesto legislativo, organizzativo e procedurale sopra descritto tenendo conto, in particolare, delle Osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, sono stati individuati i seguenti principali obiettivi:

1. semplificazione delle procedure per l'attuazione e il finanziamento degli interventi
2. rafforzamento delle strutture tecniche di supporto ai Commissari straordinari
3. rafforzamento delle capacità operative delle Autorità di bacino distrettuali
4. sistematizzazione dei flussi informativi e interoperabilità dei diversi sistemi informatici

## INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

### INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE E IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il fabbisogno economico derivante dalle numerose richieste di finanziamento di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, sull'intero territorio nazionale, non può essere soddisfatto con le risorse rese disponibili dalle leggi finanziarie. Tale evidenza ha reso necessario individuare criteri

per stabilire le priorità di finanziamento, sulla base di indicatori specifici che caratterizzano ogni situazione di rischio.

I suddetti criteri sono stati emanati con il DPCM del 28 maggio 2015, recante *“Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”*.

L'applicazione dei criteri individuati con il suddetto DPCM del 28 maggio 2015, prevede l'utilizzo dell'interfaccia di navigazione ReNDiS-web di ISPRA (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) che consente di inserire le richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico con una serie di dati ed elaborati tecnico-amministrativi attraverso la compilazione di specifiche schede.

Pertanto, i dati sono inseriti e validati in ReNDiS dalle Regioni e dalle Province autonome e parte di essi sono convertiti in indicatori, a cui vengono assegnati automaticamente dal sistema determinati punteggi in relazione ai pesi stabiliti nei criteri.

Gli indicatori che determinano i punteggi di ogni richiesta di finanziamento sono i seguenti:

- Priorità regionale
- Livello di progettazione approvata
- Completamento
- Persone a rischio diretto
- Beni a rischio grave
- Frequenza evento (alluvioni/erosione costiera/valanghe/frane)
- Quantificazione del danno economico atteso
- Riduzione del numero di persone a rischio diretto
- Misure di compensazione e mitigazione

La sommatoria di tutti i singoli punteggi degli indicatori determina il punteggio finale della richiesta di finanziamento dell'intervento.

Oltre ai dati, la procedura prevede che con le richieste di finanziamento occorre inserire elaborati progettuali necessari all'espletamento delle procedure di istruttoria finalizzate a valutare la coerenza con le finalità di difesa del suolo e la presenza di aree a rischio idrogeologico, l'adeguatezza progettuale compresa la presenza degli atti amministrativi, la verifica delle opere accessorie e la cantierabilità.

Nell'ambito di detto processo, è da tenere in considerazione il fatto che detti criteri sono stati stabiliti ed emanati quando il database ReNDiS conteneva già oltre 4000 richieste di finanziamento, caratterizzate per lo più da insufficienti contenuti tecnico-amministrativi.

La carenza degli elementi necessari per una applicazione dei criteri del DPCM 28 maggio 2015, non ha consentito di svolgere le procedure di istruttoria previste per tutte le suddette richieste.

La consuetudine che si è invece consolidata è stata quella di effettuare le istruttorie esclusivamente degli interventi dotati di maggiori punteggi solo in concomitanza di una programmazione di finanziamento di interventi.

L'effetto di detta consuetudine è stato quello di avviare il processo di integrazione documentale degli interventi in programmazione solo in fase di istruttoria. Tale processo è risultato essere molto complesso e di conseguenza ha comportato un dispendio di energia e di tempo tale da rallentare l'effettiva attuazione degli interventi medesimi.

Per i motivi anzidetti, si è reso necessario avviare la modifica dei criteri per cercare di snellire il processo di programmazione degli interventi e di equilibrare la prioritizzazione degli interventi sulla base dell'effettiva urgenza di intervento per contrastare un fenomeno di dissesto.

L'aggiornamento normativo si è compiuto con l'approvazione del DPCM 27 settembre 2021, recante *“Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”*.

La nuova procedura si sviluppa in n. 5 fasi.

Le prime 3 fasi riguardano l'inserimento, la valutazione e la classificazione della richiesta di finanziamento fino alla formazione della “graduatoria delle richieste di finanziamento”; in queste fasi le Autorità di bacino distrettuali operano la valutazione della richiesta di finanziamento e si coordinano con le Regioni per le eventuali integrazioni e/o modifiche di dati e di documenti per consentire una adeguata istruttoria. L'Autorità di bacino distrettuale valuta altresì la coerenza dei dati relativi ai criteri di classificazione inseriti dalla Regione con quelli in proprio possesso e ne propone l'eventuale modifica. A completamento dell'istruttoria e del parere positivo da parte dell'Autorità di bacino distrettuale si genera, quindi, l'elenco definitivo delle richieste di finanziamento già idonee per entrare a far parte di una programmazione.

Le successive 2 fasi riguardano la programmazione degli interventi attraverso la verifica delle proposte pervenute dai Soggetti responsabili della programmazione regionale, desunte direttamente dalla “graduatoria delle richieste di finanziamento”, di eventuali sovrapposizioni con altre programmazioni statali e della previsione di cantierabilità. I tempi necessari per queste ultime 2 fasi sono contenuti e comunque non costituiscono motivo di interruzione delle attività di programmazione.

Il nuovo DPCM prevede, altresì, una fase transitoria di 6 mesi entro i quali le Regioni dovranno adeguare le informazioni delle richieste di intervento già presenti nel sistema ReNDiS affinché possano essere valutate dall'Autorità di bacino distrettuale per andare a formare, se con esito positivo, la graduatoria finale delle richieste di finanziamento.

È stato inserito, inoltre, un nuovo indicatore relativo all'attuazione di una misura di piano (PAI, PGRA) che consente all'Autorità di bacino distrettuale di assegnare un ulteriore punteggio alle richieste di finanziamento che concorrono al riequilibrio dell'assetto idrogeologico del bacino.

Nella nuova versione, infine, sono state apportate modifiche ai criteri di classificazione attraverso una migliore calibrazione dei pesi relativi al numero di persone a rischio, in modo da attenuare lo squilibrio tra interventi di mitigazione del rischio idraulico e quelli di mitigazione del rischio frana, e una più idonea differenziazione dei fenomeni di dissesto e relative pericolosità, in modo da

contemplare anche i pericoli naturali connessi alle inondazioni marine e le modalità di valutazione della pericolosità per ogni tipo di fenomeno di dissesto.

Infine, è stata inserita una misura finalizzata ad accelerare l'attuazione degli interventi che prevede, qualora non siano rispettati i tempi dei cronoprogrammi relativi alla pubblicazione dei bandi di gara per un importo complessivo superiore all'80%, la decurtazione nella programmazione successiva del 3% dell'importo regionale assegnato.

Dal punto di vista procedurale, con particolare riferimento alle procedure di esproprio, che spesso costituiscono una causa di rallentamento nell'esecuzione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, sono state introdotte semplificazioni dall'art. 36-ter, commi 10-14, del decreto-legge 31.05.2021, n. 77.

In particolare, il comma 10, *“Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico”*, sancisce l'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 *“alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana”*.

Il comma 11 riduce, in via generale, alla metà i termini recati dal TU in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al DPR n. 327/2001, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

Il successivo comma 12 stabilisce che - in caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico - alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si proceda, omissis ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del citato DPR n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri Enti territoriali interessati.

Il comma 13 disciplina l'occupazione d'urgenza ai fini dell'espropriazione delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, in particolare prevedendo che per siffatta occupazione e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti all'esecuzione delle opere e degli interventi, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, proceda a convocare la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della Legge n. 241/90, fissando a 30 giorni il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di Conferenza.

## INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SUPPORTO AI COMMISSARI DI GOVERNO

Al fine di garantire una risposta rapida al contrasto del dissesto idrogeologico, ad un'accelerazione del processo di finanziamento degli interventi debba corrispondere anche una diminuzione nei tempi di realizzazione degli interventi stessi. Ciò implica necessariamente dotare le strutture preposte di figure tecniche e amministrative che possano supportare i Commissari di Governo nell'attuazione degli interventi.

In questa direzione va il decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che, all'articolo 17-octies, riporta le misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale. In particolare, il comma 1 modifica la disciplina recata dal comma 2-ter dell'art. 10 del decreto-legge 91/2014, relativa alla delega di funzioni ad apposito soggetto attuatore da parte dei Presidenti di Regioni nella loro veste di Commissari per il dissesto idrogeologico.

*"All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al primo periodo, le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il commissario" e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario".*

I commi da 2 a 5 prevedono, inoltre, che per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario, è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale, nel numero complessivo massimo di 200 unità. In particolare, secondo quanto previsto al comma 3: *"il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, con le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non successiva al 31 dicembre 2026, un contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai commissari".*

Si segnala, altresì, che nella direzione di rafforzare le Strutture commissariali, vanno anche gli artt. 9 (Attuazione degli interventi del PNRR) e 10 (Misure per accelerare la realizzazione degli

investimenti pubblici) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

I citati articoli consentono alle amministrazioni interessate per la definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi “in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027” di “avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.”

#### MODALITÀ PROCEDURALI ED OPERATIVE E TEMPISTICHE PER IL RAFFORZAMENTO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

Il decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che, all'articolo 17-octies, riporta le misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale. In particolare, i commi da 2 a 5 prevedono che per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario, è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale, nel numero complessivo massimo di 200 unità.

Sulla base delle disposizioni normative il Ministero della Transizione ecologica ai fini dell'attuazione di quanto disposto seguirà una *roadmap* che tenga in debita considerazione gli obiettivi e le *milestones* previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il reclutamento del contingente di 200 unità avverrà con la collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica e si concluderà al più tardi entro il mese di giugno 2023.

In riferimento alla procedura relativa all'assunzione a tempo determinato di n. 150 unità di personale, di cui all'articolo 17-octies, commi 2 e 3, della legge n. 113/2021 si sviluppa nelle seguenti fasi:

Fasi di sviluppo
<b>Fase 1</b> - ricognizione delle graduatorie sul portale <a href="http://www.lavoropubblico.gov.it">www.lavoropubblico.gov.it</a> con il coinvolgimento dei Commissari straordinari per il dissesto al fine di massimizzare il livello di efficienza della procedura attraverso l'acquisizione di profili già selezionati – <u>Entro settembre 2022</u>
<b>Fase 2</b> - stipula di apposite convenzioni con gli enti titolari delle graduatorie individuate – <u>Entro Marzo 2023</u>
<b>Fase 3</b> - Avvio delle attività per la contrattualizzazione del personale – <u>Entro Giugno 2023</u>

Riguardo, poi, al contingente di 50 unità di personale, di cui al comma 4 del citato articolo 17-octies, da assegnare in comando alle strutture dei commissari per il dissesto idrogeologico nel limite degli stanziamenti di cui alla tabella 2 dell'allegato IV-ter della stessa legge 113/2021, la procedura si sviluppa nelle seguenti fasi:

<b>Fasi di sviluppo</b>
<b>Fase 1</b> - Richiesta di attivazione delle procedure d'interpello – <u>Ottobre 2021</u>
<b>Fase 2</b> – Attivazione delle procedure di interpello – <u>Entro Settembre 2022</u>
<b>Fase 3</b> - Individuazione del personale – <u>Entro Novembre 2022</u>
<b>Fase 4</b> – Attivazione dei comandi – <u>Entro Giugno 2023</u>

#### INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ OPERATIVE DELLE AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALI

Il procedimento per l'approvazione del piano di bacino si sviluppa secondo una serie di fasi, con tempistiche prestabilite:

- pubblicazione del progetto di piano adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente allo scopo di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, concedendo almeno sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte;
- pubblicazione del calendario e del programma di lavoro per le consultazioni delle parti pubbliche interessate almeno tre anni prima dell'adozione del Piano;
- valutazione dei principali problemi di gestione delle acque svolta almeno due anni prima.

Infine, copie del progetto del piano di bacino devono essere fornite agli enti pubblici interessati almeno un anno prima dell'adozione.

Il progetto (corredato dal rapporto ambientale) viene adottato (a maggioranza) dalla Conferenza Istituzionale Permanente, composta da Ministri e Presidenti delle Giunte regionali, e poi viene sottoposto a VAS statale prima dell'adozione definitiva e dell'approvazione finale, che avviene mediante Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Transizione Ecologica, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni e previa delibera del Consiglio dei Ministri. Viene, infine, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino regionale.

Tutti i passaggi sono ratificati con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente, nella quale sono rappresentate anche le Regioni interessate. Pertanto, il parere della Conferenza Stato-Regioni, previsto dall'art. 57, comma 1 lett. a, punto 2 del D.Lgs. 152/06 sulla bozza di DPCM di approvazione del Piano, si configura come una ripetizione del parere espresso in C.I.P. dalle stesse Regioni per l'adozione definitiva del Piano, la cui approvazione rappresenta, in pratica, un mero passaggio formale, in quanto non è prevista alcuna possibilità di modifica rispetto a quanto adottato dalla CIP.

Del resto, lo stesso articolo 59 del D.Lgs. 152/06, "Competenze della Conferenza Stato-Regioni", non prevede, tra i compiti della Conferenza, il parere obbligatorio sull'approvazione del Piano di Bacino. Inoltre, i pareri della CSR sono obbligatori solo sugli schemi di disegni di legge, di decreto legislativo o di regolamento del governo nelle materie che risultino di interesse per la Conferenza o, come in questo caso, quando è previsto da specifiche disposizioni normative.

L'attribuzione di un termine per l'espressione del parere della CSR, trascorso il quale si procede comunque all'approvazione, rappresenta quindi una semplificazione del processo di approvazione del Piano di bacino, di per sé molto farraginoso, e non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla scorta di tali motivazioni è stata proposta la modifica dell'art. 57, comma 1, lett. a, punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

La modifica è stata introdotta con l'art. 23, comma 5, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che dopo le parole "*sentita la Conferenza Stato-Regioni*" ha aggiunto le parole "*che si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali si procede anche in assenza di parere.*".

L'art. 37, comma 1, lett. g), del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 250 del D.Lgs. 152/06, che recita: *Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero.* Con tale articolo si prevede la possibilità di utilizzo delle società in house da parte di enti che non svolgono su tali società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Infatti, si consente a regioni, province autonome ed enti locali territoriali, individuati quali soggetti beneficiari o attuatori, di avvalersi, con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, di società in house del MiTE, attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale. Nella relazione illustrativa si specifica che la suddetta modifica è operata in analogia con quanto già previsto dall'art. 5 della delibera CIPE del 1° agosto 2019, n. 64, recante interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, e dalla successiva delibera CIPE del 29 settembre 2020, n. 57 recante modifiche ed integrazioni alla delibera n. 64/2019.

Per consentire anche alle Autorità di bacino distrettuali, enti pubblici non economici vigilati dal MiTE, di potersi avvalere di società in house del MiTE per le attività di supporto tecnico-amministrativo relativamente ad interventi di tutela del territorio e delle acque, inclusi quelli attinenti ai rischi idrogeologici, di cui le Autorità stesse risultino essere soggetto beneficiario o attuatore, è stata proposta la modifica al suddetto articolo, nei seguenti termini:

Al comma 1-bis dell'art. 250 del D.Lgs. 152/06, dopo le parole "ripristino ambientale" sono aggiunte le seguenti "e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali".

La modifica, recepita all'art. 23, comma 5, lett. b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le convenzioni stipulate con le società in house sarebbero a carico delle risorse finanziarie attribuite alle Autorità distrettuali per la realizzazione degli interventi.

## INTERVENTI DI SISTEMATIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E INTEROPERABILITÀ DEI DIVERSI SISTEMI INFORMATICI

L'intervento è descritto nell'articolo 36-ter, commi da 15 a 19, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 128.

*“15. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli previsti nel PNRR, il **Ministero della transizione ecologica**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello nazionale e coerente tra i diversi sistemi.”*

A tal fine è stato prodotto il "Documento di ricognizione interna del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) sui propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo". Oggetto della ricognizione sono i due principali ambiti relativi ai sistemi informativi utilizzati dal MiTE, per il monitoraggio fisico degli interventi per la difesa del suolo, ossia:

- Sistemi informativi utilizzati per la trasmissione dei dati alla Banca Dati Unitaria (BDU) del Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) relativamente agli interventi finanziati con il Fondo Sviluppo e Coesione, quali:
  - Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Atti integrativi agli Accordi di Programma 2010 FSC 2014-2020 (c.d. Piano Frane) (Delibera CIPE 55/2016) — sistema utilizzato: Kronos del MiTE;
  - Piano stralcio aree metropolitane e aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio alluvione” (DPCM 15.09.2015) – sistema utilizzato: Sistema Gestione Progetti (SGP) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
  - Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” (DPCM 14.07.2016) - sistema utilizzato: SGP dell’Agenzia per la Coesione Territoriale; e
  - Atti integrativi agli Accordi di Programma 2010 (Regioni centro-nord – Delibera CIPE 6/2012) - sistema utilizzato: SGP Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Sistemi informativi utilizzati per la trasmissione dei dati alla BDU e alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) finanziati con fondi ordinari, quali:
  - Piano Stralcio 2019 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico (DPCM 20.02.2019) - sistema utilizzato: Kronos del MiTE;
  - Piano Stralcio 2020 del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico (DPCM 20.02.2019) – sistema utilizzato: BDAP del MEF-RGS;

- Altri Programmi - sistema utilizzato: ReNDiS dell'ISPRA.

*“16. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.”*

*17. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.*

*18. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

*19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e a 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”*

La Convenzione prevista al comma 16 è stata sottoscritta in data 08/04/2022 dal Direttore Generale di ISPRA e dal Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del MiTE e approvata con decreto n. 2 del 27/04/2022 del Direttore Generale USSRI del MiTE.

La Convenzione prevede che l'ISPRA rediga il Piano Operativo di Dettaglio (POD) delle attività, che sarà approvato dal Comitato operativo appositamente costituito. Nelle more, l'ISPRA, d'intesa col MiTE, ha già avviato le attività di adeguamento delle funzionalità della piattaforma ReNDiS alle nuove procedure stabilite dal DPCM 27 settembre 2021.

Con nota prot. 17403 del 30-03-2022, l'ISPRA ha comunicato il completamento delle prime azioni di adeguamento del sistema ReNDiS, che rendono possibile procedere al caricamento dei dati e alla loro validazione (Fase 1 del DPCM 27-09-2021) da parte delle Regioni e delle Province autonome. Tale attività preliminare ha consentito a questo Ministero di avviare, per l'anno 2022, la programmazione delle risorse di bilancio destinate a finanziare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

## TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

I provvedimenti normativi che compongono il presente Piano di rafforzamento sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Di seguito si elencano gli estremi delle rispettive pubblicazioni:

norma	estremi pubblicazione
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77	Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021
legge 29 luglio 2021, n. 108	Gazzetta Ufficiale - n. 181 del 30 luglio 2021 - S.O. n. 26
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80	Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 136 del 9 giugno 2021
legge 6 agosto 2021, n. 113	Gazzetta Ufficiale - n. 188 del 7 agosto 2021 - S.O. n. 28
D.P.C.M. 27 settembre 2021	Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272 del 15 novembre 2021
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152	Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021
legge 29 dicembre 2021, n. 233	Gazzetta Ufficiale - n. 310 del 31 dicembre 2021 - S.O. n. 48
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36	Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2022

Ad avvenuta approvazione, il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Transizione Ecologica.

## SISTEMI DI AGGIORNAMENTO, VERIFICA E CONTROLLO

L'efficacia delle norme che compongono il Piano di rafforzamento potrà essere valutata man mano che le singole misure organizzative e di semplificazione procedurale ivi previste entreranno effettivamente a regime. Infatti, le tempistiche sono differenziate e mentre, ad esempio, le semplificazioni procedurali introdotte dal DPCM 27 settembre 2021 produrranno effetto già durante il 2022, nel corso della programmazione annuale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di competenza del MiTE, le attività che l'ISPRA realizzerà per pervenire alla interoperabilità dei diversi sistemi di monitoraggio attualmente utilizzati dalle Amministrazioni, avranno durata biennale.

Pertanto, si ritiene che la valutazione, in termini di qualità ed efficacia, delle misure previste dal presente Piano, potrà essere svolta, complessivamente, nel termine di 24 mesi dall'approvazione del Piano stesso.

Nel frattempo, tuttavia, i sistemi di monitoraggio già in uso continueranno a fornire i dati statistici che permetteranno di misurare, in particolare, i tempi di realizzazione degli interventi, nelle varie fasi procedurali, consentendo una prima valutazione in termini di accelerazione.

Ulteriori riscontri, riguardo alle criticità superate o persistenti, potranno essere desunti dalle Relazioni che i Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico sono tenuti a produrre con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195. [Le suddette Relazioni saranno utilizzate come strumento di monitoraggio rispetto allo stato d'avanzamento delle azioni di rafforzamento previste dal presente Piano.](#)